

Recupero rifiuti: alcuni chiarimenti sul deposito temporaneo

30 Maggio 2025

Il Ministero dell'Ambiente, con un recente interpello (n. 79776/2025), ha fornito alcuni importanti chiarimenti in merito alla gestione dei rifiuti derivanti da attività di trattamento.

In particolare era stato chiesto al Ministero se fosse possibile applicare **il deposito temporaneo, previsto dall'art. 185 bis del D.Lgs. 152/2006 (Codice dell'ambiente) anche ai rifiuti prodotti a seguito di operazioni di recupero**, in attesa del successivo avvio ad ulteriori operazioni di recupero o smaltimento.

Al riguardo il Ministero ha chiarito che il deposito temporaneo, previsto all'art. 185 bis, costituisce una deroga alla disciplina generale dello stoccaggio dei rifiuti (deposito preliminare o messa in riserva) e perciò può essere applicato solo ai casi e agli ambiti specifici cui si riferisce. Si tratta, infatti, di un'attività, quella del deposito temporaneo, per la quale non è prevista alcuna autorizzazione, a condizione però che sia preliminare alle successive operazioni di gestione dei rifiuti, soggette invece ad autorizzazione, come la raccolta, il trasporto e ovviamente il recupero o lo smaltimento.

Pertanto, secondo il Ministero, **non si può applicare il deposito temporaneo ai rifiuti derivanti da una delle operazioni di recupero (o smaltimento)**, in quanto questi rifiuti sono già stati sottoposti ad un'attività di gestione, soggetta ad autorizzazione. Le modalità e le caratteristiche del deposito di questi rifiuti dovranno quindi essere specificatamente indicati, dall'autorità competente, nella relativa autorizzazione.